

Pescara, 8 novembre 2011  
Prot. /11  
Oggetto: Lettera informativa n. 151/11

## **1) SEGNALAZIONE SENTENZE CASSAZIONE**

**CASS. CIVILE – SEZ. VI Sentenza n. 20995 del 12.10.2011** - *In tema di liquidazione del danno da lite temeraria la parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione di quello patrimoniale in via equitativa a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva perdita economica subita. Inoltre, se viene dimostrato lo stress subito, può essere liquidato anche il danno morale.*

**CASS. CIVILE – SS.UU. Sentenza n. 21582 del 19.10.2011** – *Deve essere dichiarata la competenza del giudice di pace, nei limiti di quella per valore, in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale – allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. Dalla cognizione del giudice di pace devono ritenersi escluse le sole azioni reali immobiliari – le azioni la cui causa petendi sia, cioè, costituita da un diritto reale – ma non quelle personali, ancorchè riferite ad un immobile, che ben potranno essere conosciute, viceversa, dal giudice di prossimità.*

**CASS. CIVILE – SS.UU. Sentenza n. 21585 del 19.10.2011** – *La somma di denaro che costituisce per il difensore un compenso aggiuntivo per l'esito favorevole della causa di risarcimento danni non deve essere tale da rappresentare una ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell'art. 45 del CDF, applicabile ratione temporis nel caso di specie), che non può essere dissimulato dalla previsione pattizia di un palmario per l'esito favorevole della lite.*

**CASS. CIVILE – SEZ. III Sentenza n. 21696 del 20.10.2011** – *L'articolo 89 cpc, nella parte in cui prevede il risarcimento del danno per espressioni sconvenienti o offensive, risulta applicabile quando l'offensore e l'offeso siano parti in causa nel medesimo giudizio e non nella fattispecie in cui l'offeso è un terzo, vale a dire il magistrato che ha deciso la controversia. Deve, dunque, essere escluso che possa rispondere la parte, salvo comunque rivalsa sul difensore, per gli scritti offensivi a carico del giudice contenuti nella memoria di replica, riferiti peraltro all'attività del magistrato di cui la parte personalmente non poteva avere conoscenza.*

**CASS. CIVILE – SEZ. III Sentenza n. 21700 del 20.10.2011** – *Il professionista non è responsabile della consulenza sbagliata, frutto di un'interpretazione di un "confuso quadro normativo". Infatti, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo e colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà.*

**CASS. CIVILE – SEZ. VI Sentenza n. 21934 del 21.10.2011** – *La determinazione del compenso per le prestazioni professionali deve essere effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia, mentre soltanto subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice, svincolata dai limiti tariffari. Ne consegue che risulta erronea la decisione del giudice del merito che, in mancanza del parere dell'associazione professionale di pertinenza dell'interessato, liquida sol per questo motivo il compenso derogando ai limiti tariffari.*

Il Consigliere Segretario  
Avv. Donato Di Campi

Il Presidente  
Avv. Lucio Stenio de Benedictis